

COMUNE DI CAVAGLIETTO

Tel. 0322806101
Telefax 0322806438

Piazza Maggiotti, 1
C.A.P. 28010
Provincia di Novara

c.f. 00288390032

e-mail comune@comune.cavaglietto.no.it

REGOLAMENTO ACQUEDOTTO

Approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 06 del
15.Giu.2005.
Esecutiva in data 26.Giu.2005.

COMUNE DI CAVAGLIETTO

Tel. 0322806101
Telefax 0322806438

Piazza Maggiotti, 1
C.A.P. 28010
Provincia di Novara

c.f. 00288390032

e-mail comune@comune.cavaglietto.no.it

REGOLAMENTO ACQUEDOTTO

INDICE

NORME GENERALI

- art. 01 – Ente gestore e norme per la fornitura
- art. 02 – Sistema di distribuzione dell'acqua
- art. 03 – Tipo di fornitura
- art. 04 – Durata dei contratti di somministrazione
- art. 05 – Divieti

FORNITURE PER USO PUBBLICO

- art. 06 – Impianti ad uso pubblico

FORNITURE AD USO PRIVATO

- art. 07 – Diritto alla fornitura
- art. 08 – Norme generali per le forniture
- art. 09 – Tipo di forniture ad uso privato
- art. 10 – uso civile
- art. 11 – uso industriale
- art. 12 – uso impianti antincendio
- art. 13 – uso agricolo
- art. 14 – Domanda di fornitura
- art. 15 – Voltura dell'utenza
- art. 16 – Recesso del contratto di somministrazione
- art. 17 – Proprietà delle condotte
- art. 18 – Norme per l'esecuzione delle derivazioni di presa
- art. 19 – Modifiche, rifacimenti o eliminazioni delle derivazione di presa
- art. 20 – Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione di presa
- art. 21 – Riparazione di fughe, perdite o altri interventi straordinari
- art. 22 – Interventi su richiesta dell'utenza
- art. 23 – Modifiche, sostituzioni decise dal Comune
- art. 24 – Portata garantita
- art. 25 – Interruzioni di servizio
- art. 26 – Tipi di contatori (apparecchi di misura)
- art. 27 – Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione del contatore
- art. 28 – Guasti ai contatori - Sostituzioni di contatori
- art. 29 – Posizione e custodia dei contatori
- art. 30 – Lettura dei contatori
- art. 31 – Irregolare funzionamento del contatore - Consumi presunti
- art. 32 – Verifica dei contatori a richiesta dell'utente
- art. 33 – Tariffe
- art. 34 – Misure e pagamento dell'acqua
- art. 35 – Risoluzioni di diritto delle concessioni

Norme per gli impianti interni

- art. 36 – Prescrizioni e collaudi
- art. 37 – Installazione delle condutture
- art. 38 – Collegamenti di impianti ed apparecchi
- art. 39 – Serbatoi
- art. 40 – Modifiche
- art. 41 – Perdite, danni, responsabilità
- art. 42 – Vigilanza

Disposizioni varie

- art. 43 – Infrazioni
- art. 44 – Applicabilità del diritto comune
- art. 45 – Obbligatorietà
- art. 46 – Contributi dovuti al Comune per opere sulla rete di distribuzione

NORME GENERALI

art. 01 – Ente gestore e norme per la fornitura

Il presente Regolamento disciplina le forniture relative all'acquedotto comunale di Cavaglietto che possono essere gestite in modo diretto dal Comune o da altro soggetto concessionario o gestore. In questo caso le attività e le prerogative del Comune nella gestione del servizio sono attribuite al concessionario o al gestore.

art. 02 – Sistema di distribuzione dell'acqua

La fornitura dell'acqua potabile è di norma concessa col sistema a contatore, sono ammesse eccezionalmente erogazioni a bocca libera per il servizio antincendio.

art. 03 – Tipo di fornitura

Le forniture si distinguono in:

- a) uso pubblico;
- b) uso privato.

Esse vengono regolate da norme e disposizioni contenute nel presente Regolamento e dalle condizioni speciali che di volta in volta possono essere fissate nei relativi contratti di somministrazione.

art. 04 – Durata dei contratti di somministrazione

Il contratto di somministrazione acqua potabile ha durata a tutto il 31 dicembre dell'anno in cui viene stipulato. Nel caso in cui non venga data disdetta scritta da nessuna delle parti contraenti entro la sua scadenza, il contratto si intende tacitamente rinnovato per tutto l'anno solare successivo e così di seguito. Il rinnovo è da intendersi alle condizioni del Regolamento e alle tariffe vigenti alla data del rinnovo stesso (01 gennaio);

art. 05 – Divieti

E' fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua. L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato in contratto e in particolare non può cederla a terzi.

E' fatto assoluto divieto di collegamento della rete pubblica con pozzi privati.

FORNITURE PER USO PUBBLICO

art. 06 – Impianti ad uso pubblico

Sono considerati impianti ad uso pubblico:

fontanelle pubbliche;

1. bocche d'innaffiamento di strade e giardini pubblici;
2. impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;
3. bocche antincendio posizionate su suolo pubblico.
4. edifici pubblici quali scuole, cimiteri ecc.;

E' fatto divieto di prelevare acqua:

- dagli impianti di cui ai punti 2 e 5 del presente articolo senza l'installazione di apposito contatore;
- dalle fontanelle pubbliche per usi diversi da quelli alimentari e domestici;
- dalle bocche antincendio se non per lo spegnimento d'incendi o per pubbliche necessità.

FORNITURE AD USO PRIVATO

art. 07 – Diritto alla fornitura

Il diritto alla fornitura è garantito su strade e piazze già dotate di rete idrica, entro i limiti del quantitativo d'acqua disponibile e sempre che sussistano condizioni tecniche adeguate.

Le concessioni di erogazione sono prevalentemente accordate per gli usi domestici propriamente detti.

Pertanto il Comune può vietarne la concessione per altri usi ed ha diritto di esigere dall'utente i contributi per l'esecuzione di tutti i lavori necessari così come previsto all'art. 46 del presente Regolamento.

art. 08 – Norme generali per le forniture

La fornitura d'acqua potabile è effettuata di regola al proprietario dell'immobile.

Eccezionalmente e ad insindacabile giudizio del Comune può essere concessa al locatario, previo deposito di atto di assenso sottoscritto dal proprietario nelle forme di legge.

Per unità immobiliari in condominio, di norma la fornitura viene concessa con tanti contatori quante sono le singole unità. In questo caso le utenze devono essere tante quante sono le unità immobiliari da servire o gli usi distinti da tariffe diverse.

In casi particolari la fornitura può essere concessa con unico contatore alla Amministrazione Condominiale che ne risponde ai sensi di legge.

Qualora non fosse presente una Amministrazione Condominiale, il Comune può ugualmente concedere che le diverse unità siano servite da una sola derivazione con contatore unico, purché i proprietari stipolino un solo contratto e rispondano in solido per tutto quanto concerne i rapporti contrattuali.

art. 09 – Tipi di forniture ad uso privato

I tipi di fornitura ad uso privato sono:

- a) uso civile o domestico;
- b) uso industriale;
- c) uso impianto antincendio;
- d) uso agricolo;

art. 10 – Uso civile

E' considerata fornitura ad uso civile o domestico l'acqua concessa ed utilizzata per l'alimentazione, per servizi igienici e per gli altri ordinari impieghi domestici compresa l'irrigazione dei piccoli giardini privati di pertinenza degli edifici esistenti.

art. 11 – Uso industriale

E' considerata fornitura ad uso industriale l'acqua concessa ed utilizzata per attività produttive di qualsiasi specie, aventi carattere duraturo.

Per questo tipo di erogazione, qualora sia concessa, il Comune, stabilisce a suo insindacabile giudizio, il diametro della presa e del contatore, in base al quantitativo d'acqua disponibile e rispetto alle richieste dell'utenza.

Agli effetti della determinazione dei canoni e dei piani tariffari si precisa che ogni derivazione di presa a servizio misto (industriale + civile) è equiparata a somministrazione industriale.

art. 12 – Uso impianti antincendio

E' considerata fornitura ad uso impianto antincendio l'acqua concessa ed utilizzata esclusivamente per lo spegnimento di incendi. Il Comune, stabilisce a suo insindacabile giudizio, il diametro della presa e del contatore, in base al quantitativo d'acqua disponibile ed in funzione delle richieste dell'utenza.

Sono previsti due diversi tipi di derivazione di presa per uso impianti antincendio:

- a) normalmente aperto (con contatore);

b) normalmente chiuso (senza contatore, con valvola d'intercettazione chiusa);

Il primo caso viene regolato da apposito contratto di somministrazione per impianto antincendio, il secondo è regolato da un canone annuo a forfait per bocche antincendio inserito nella fatturazione ad uso civile, industriale o agricolo dell'utenza.

L'utente deve autonomamente provvedere ad un corretto dimensionamento dell'impianto in base alle proprie necessità di protezione antincendio.

Si precisa comunque che il Comune non garantisce e non si assume responsabilità alcuna circa la disponibilità di portata e di pressione in rete.

E' ad esclusivo ed insindacabile giudizio del Comune determinare il tipo di derivazione da concedere.

L'utenza ha diritto di servirsi della derivazione di presa esclusivamente per operazioni relative allo spegnimento di incendi dandone comunicazione scritta entro 24 ore dall'utilizzo. Per le periodiche verifiche di legge la comunicazione scritta deve pervenire al Comune con 48 ore di anticipo.

La mancata o ritardata comunicazione o l'utilizzo improprio della derivazione, danno luogo all'applicazione delle seguenti penali:

1) per derivazione normalmente aperta; una quota fissa pari a 150mc + l'effettivo consumo misurato dal contatore.

2) per derivazione normalmente chiusa, una quota fissa pari a 200mc

In entrambi i casi sarà sempre addebitata la tariffa industriale comprensiva delle quote di fognatura e depurazione.

art. 13 – Uso agricolo

E' considerata fornitura ad uso agricolo l'acqua concessa ed utilizzata esclusivamente per insediamenti aventi carattere di coltivazione di fondi ed iscritti alla Camera di Commercio come tali.

Per questo tipo di erogazione, qualora sia concessa, il Comune, stabilisce a suo insindacabile giudizio, il diametro della presa e del contatore, in base al quantitativo d'acqua disponibile ed in funzione delle richieste dell'utenza.

Agli effetti della determinazione dei canoni e dei piani tariffari si precisa che ogni derivazione di presa a servizio misto (agricolo + civile) è equiparata a somministrazione civile.

art. 14 – Domanda di fornitura

La domanda di fornitura d'acqua potabile deve essere redatta su apposito modulo predisposto dal Comune e firmata dal richiedente o dal suo legale rappresentante.

A domanda inoltrata, si redigerà se previsto un preventivo di spesa. Per ottenere la fornitura il richiedente dovrà provvedere al versamento della spesa in preventivo, nei tempi e nelle modalità indicate.

Al termine dei lavori indicati in preventivo, verrà stipulato il contratto di somministrazione acqua potabile firmato dall'Utente o dal suo legale rappresentante e dal rappresentante legale del Comune.

Tutte le spese contrattuali sono a carico dell'utente comprese le eventuali spese di registrazione.

L'utente è inoltre tenuto a versare con la prima bolletta un anticipo consumo nella misura stabilita, che verrà restituito al momento della disdetta del contratto di somministrazione, salvo casi di morosità.

Le domande di fornitura ad uso cantiere, inoltrate secondo le modalità sopra indicate, prevedono l'installazione di un contatore provvisorio con relativo contratto di somministrazione.

Con la chiusura del cantiere dovrà essere presentata domanda di recesso dal contratto di somministrazione e nel caso in cui l'utilizzo debba continuare per altri usi, dovrà essere formulata una nuova domanda di fornitura.

La fornitura di acqua per le utenze temporanee (ambulanti, spettacoli viaggianti ecc.) che sostano nelle apposite aree di parcheggio, avverrà dopo la presentazione di apposita richiesta che comporterà la corresponsione di una quota forfetaria stabilita in base al numero di utenti e ai giorni di presenza.

art. 15 – Voltura dell'utenza

Chi subentra nella proprietà o nella locazione di un'immobile in cui esista una derivazione di presa acquedotto aperta, deve sottoscrivere unitamente a colui che rescinde, una richiesta di voltura dell'utenza e successivamente stipulare un nuovo contratto di somministrazione acqua potabile, provvedendo al relativo pagamento.

La decorrenza del nuovo contratto di somministrazione sarà, salvo casi eccezionali, concomitante con la data della richiesta di voltura o della lettura di chiusura contatore.

In caso di decesso dell'intestatario del contratto di somministrazione è fatto obbligo agli aventi causa effettuare la voltura dell'utenza o il recesso del contratto.

art. 16 – Recesso del contratto di somministrazione

Gli utenti intestatari di un contratto di somministrazione che intendono recederne devono darne preavviso scritto.

In seguito all'atto di recesso del contratto, all'utente verrà rimborsato, nell'ultima fattura di emissione, l'anticipo consumi (se precedentemente versato), salvo casi di morosità.

Tutte le spese contrattuali sono a carico degli utenti comprese le eventuali spese di registrazione.

art. 17 – Proprietà delle condotte

Le condotte stradali e le derivazioni di presa, anche se costruite con contributo a fondo perduto o a totale carico degli utenti, appartengono al Comune fino al contatore.

Il Comune si riserva la facoltà di allacciare su tali tubazioni, se il diametro e la portata lo consentono, nuove singole utenze.

Il Comune si riserva pertanto la possibilità di realizzare le derivazioni di presa dimensionando diametro e portata delle tubazioni in modo da consentire l'allacciamento di multiple utenze su una singola derivazione.

Sono di proprietà dell'utente le condotte poste a valle del contatore.

art. 18 – Norme per l'esecuzione delle derivazioni di presa

Spetta al Comune:

- a) determinare il diametro della presa e del contatore da installare;
- b) scegliere il luogo più consono per il collocamento della derivazione della presa e del contatore.

art. 19 – Modifiche, rifacimenti o eliminazione delle derivazioni di presa

Qualora l'utente richieda la modifica il rifacimento o l'eliminazione della derivazione di presa esistente, il Comune dopo aver effettuato un sopralluogo e verificati i requisiti tecnici, redigerà un preventivo di spesa per tutto il tratto di allacciamento da modificare, sostituire o eliminare a partire dal punto di presa fino al contatore. Il richiedente dovrà provvedere al versamento della spesa in preventivo, e solo successivamente il Comune darà inizio ai lavori richiesti.

Il Comune non concorrerà in alcun caso a ripartizioni di spesa.

art. 20 – Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione.

L'utente deve provvedere affinché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione di presa nel tratto che insiste su suolo privato.

Egli è quindi responsabile dei danni eventualmente provocati per qualsiasi causa, ed è tenuto a rimborsare tutte le spese per la riparazione.

art. 21 – Riparazione di fughe, perdite o altri interventi straordinari

Per il futuro, tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni dalla presa stradale fino al contatore compreso, dovranno essere effettuate esclusivamente dal Comune.

E' pertanto vietato agli utenti ed a chiunque altro intervenire sulle derivazioni di presa a monte del contatore.

Il Comune si riserva la facoltà di intraprendere ogni azione legale, con richiesta di risarcimento dei danni nei confronti dei trasgressori.

Per i contatori siti all'interno dei cortili privati le operazioni di cui sopra verranno effettuate dai singoli privati, sotto la sorveglianza del personale comunale o di incaricati del Comune.

Ogni intervento di manutenzione sulle derivazioni di presa (compresi scavi, ripristini, materiali di consumo, pezzi speciali, ecc.) effettuato direttamente dal Comune o da installatori da esso autorizzati è ad esclusivo carico:

del Comune per il tratto di derivazione che insiste sul suolo pubblico

dell'utente per il tratto di derivazione che non insiste su suolo pubblico anche se a monte del contatore.

art. 22 - Interventi su richiesta dell'utente

L'utente che richiede qualunque lavoro di costruzione, sostituzione, riparazione o manutenzione di qualsiasi conduttura, presa, contatore, ecc. su suolo pubblico o privato fino al contatore, è tenuto al pagamento dell'intero importo.

art. 23 - Modifiche o sostituzioni decise dal Comune

Durante la sostituzione di porzioni di rete idrica di distribuzione e delle relative derivazioni di presa esistenti siano esse aperte o chiuse e per la sola parte che insiste su suolo pubblico, è fatto eventuale obbligo agli utenti provvedere a proprie spese:

1. all'adeguamento della posizione del contatore come previsto all'art. 28 del presente Regolamento;
2. alla sostituzione delle parti di derivazione di presa che insistono su suolo privato fino al contatore;

Il Comune prevede, in caso di utenze multiple all'interno di aree private, che sia posta in servizio una sola derivazione generale di adeguato diametro al numero di utenze da servire e dalla quale saranno derivate le singole utenze con il relativo contatore, applicando una riduzione del 40% (a titolo di contributo) sull'importo totale preventivato alle utenze per l'esecuzione delle opere.

art. 24 – Portata garantita.

In linea di massima è assicurata una pressione di distribuzione minima al contatore di 2 (due) atmosfere, ed una portata minima di 0,10 litri/s.

Qualora l'altezza dell'edificio da servire o il diametro della derivazione di presa siano tali da non risultare compatibili con i valori minimi, l'utente dovrà provvedere, a proprie spese, ad alimentare i piani alti che non possono essere serviti con la pressione di rete, o se lo ritiene, a richiedere un preventivo di spesa per il rifacimento della derivazione di presa esistente.

In alcun modo il Comune si potrà ritenere responsabile del mancato raggiungimento della pressione minima garantita.

art. 25 – Interruzioni di servizio

Il Comune non si assume alcuna responsabilità in caso di interruzione di flusso, diminuzione di pressione, distacco o trascinarsi di incrostazioni dalle pareti delle tubazioni o da pozzi di emungimento, a causa di improvvisi guasti, fughe, interventi urgenti di manutenzione, eventi naturali o cause di forza maggiore.

In questi casi l'utente è tenuto a segnalare tempestivamente il disagio in modo da permettere un rapido e risolutivo intervento.

Le utenze che hanno esigenza di assoluta continuità di servizio o di qualità dell'acqua dovranno provvedere a proprie spese all'installazione di adeguati impianti di accumulo e/o di filtri rispondenti ai requisiti previsti al titolo Norme per gli impianti interni.

Per sopperire ai fabbisogni d'emergenza e per ragioni di interesse pubblico, il Comune avrà comunque la facoltà di sospendere in qualunque momento l'erogazione dell'acqua.

art. 26 – Tipi di contatori (apparecchi di misura)

Il tipo e il diametro dei contatori dell'acqua sono stabiliti in relazione alla natura della concessione.

Il Comune ha la facoltà di cambiare i contatori in caso di necessità, senza obbligo di preavviso ma fornendo all'utente le relative motivazioni.

Qualora durante l'effettivo esercizio della presa il Comune ritenga il contatore in servizio non adeguato alla misura dei consumi, esso può a suo insindacabile giudizio, procedere alla modifica del diametro o del tipo di contatore. In caso si rendessero necessari adeguamenti dell'impianto privato a seguito di tali interventi di modifica, l'utente avrà l'obbligo di eseguirli a proprie cure e spese.

Gli utenti sono responsabili di qualunque manomissione o danno arrecato ai contatori, da terzi, da ignoti, per negligenza o gelo.

art. 27 – Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione del contatore.

L'utente deve provvedere a riparare dal gelo e dalle manomissioni il contatore e i relativi accessori, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per qualsiasi causa.
Nel caso di guasti, l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione affinché si possa provvedere alla riparazione.

art. 28 – Guasti ai contatori. Sostituzioni di contatori

La sostituzione del contatore sia per ordinaria manutenzione, che per ogni altra motivazione sarà effettuata a cura del Comune ma sempre a spese dell'utente.

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non dopo disposizione del Comune ed esclusivamente per mezzo dei dipendenti del medesimo o di personale incaricato.

All'atto della rimozione e della sostituzione del contatore, vengono verbalizzate su appositi moduli le cause della sostituzione e le eventuali irregolarità riscontrate.

Una copia del verbale, in cui sono indicati il tipo di contatore, le sue caratteristiche, il numero di matricola, il diametro e il consumo registrato, firmata dall'utente e dagli incaricati del Comune, viene consegnata all'utente.

art. 29 – Posizione e custodia dei contatori.

I Contatori sono collocati nel luogo ritenuto il più idoneo e di facile accesso al personale incaricato.

Di norma l'installazione del contatore viene effettuata in pozzetti posti all'interno della proprietà privata, nelle immediate vicinanze del confine con il suolo pubblico o in apposite nicchie a muro apribili dal suolo pubblico.

Il pozzetto o la nicchia muraria, qualora vengano realizzati dall'utente, dovranno rispettare le prescrizioni impartite, variabili in base al diametro o al numero dei contatori da contenere ed eseguiti in modo tale da preservare gli apparecchi dal gelo e da qualsiasi altra causa di danneggiamento o manomissione.

Nel caso di impossibilità di installare il contatore in nicchia esterna o in pozzetto, è consentita eccezionalmente la sua collocazione nell'atrio di entrata degli stabili o in altro locale di accesso comune al piano terreno o seminterrato; anche in questo caso dovranno essere adottati da parte dell'utente tutti gli accorgimenti atti a preservare gli apparecchi dal gelo o da qualsiasi altra causa di danneggiamento o manomissione.

E' divieto assoluto il posizionamento di contatori ai piani rialzati.

Il Comune ha facoltà di imporre a spese dell'utente il cambiamento della posizione del contatore qualora venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche, alla conservazione o all'intervento sia in ordinaria che straordinaria manutenzione.

Nel caso in cui l'immobile collegato alla rete idrica fosse interessato da interventi di manutenzione e/o ristrutturazione, è fatto obbligo all'utente richiedere l'adeguamento dell'installazione del contatore in base alle modalità indicate nel presente articolo.

Per i contatori esistenti la cui installazione non è rispondente alle modalità indicate nei commi del presente articolo, o in caso di non adeguamento del contatore a seguito di interventi di manutenzione e/o ristrutturazione, il Comune si riserva la facoltà di richiederne l'adeguamento a suo insindacabile giudizio; le spese conseguenti alla ricollocazione del contatore saranno a totale carico dell'utente.

Tutti i contatori sono piombati e provvisti di apposito sigillo di garanzia.

Qualora il piombo o il sigillo risultino rimossi o manomessi, l'utente sarà soggetto a sanzione pecuniaria nella misura stabilita dal Comune, fatte salve le conseguenze di ordine penale.

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione.

La manomissione dei suggelli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento del contatore o ad impedirne la lettura o sostituzione, danno luogo ad azione giudiziaria contro l'utente, alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca della fornitura.

art. 30 – Lettura dei contatori.

La lettura dei contatori viene normalmente effettuata ad intervalli regolari, da personale all'uopo incaricato.

art. 31 – Irregolare funzionamento del contatore.- Consumi presunti

Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua, per tutto il periodo durante il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione dello stesso, è valutato in misura eguale al consumo registrato nel corrispondente periodo dell'anno precedente, ed in mancanza di questo, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quello di dubbio funzionamento e durante i quali il contatore ha funzionato regolarmente.

Nei casi di manomissione del contatore, o quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune su accertamenti tecnici insindacabili.

art. 32– Verifica dei contatori a richiesta dell'utente.

Qualora un utente ritenga errate le indicazioni del contatore può richiedere, con domanda scritta, l'intervento per le opportune verifiche.

In caso di controversia sull'effettivo funzionamento del contatore, l'utente può chiederne la verifica ufficiale; in questo caso il Comune provvederà ad inviare all'Ufficio Metrico competente il contatore per le verifiche del caso.

Se le verifiche effettuate confermassero l'inconveniente lamentato dall'utente, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie saranno a carico del Comune, il quale disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha avuto luogo l'accertamento.

Se invece la verifica comprovasse l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, fra 1/10 e 1/2 della portata caratteristica, si addebiteranno all'utente le spese di verifica.

L'importo di tali spese è stabilito dal Comune e comunicato all'utente prima della verifica.

art. 33 – Tariffe.

Ai fini dell'applicazione delle tariffe restano definiti i seguenti usi:

- a) Uso civile o domestico
- b) Uso industriale
- c) Uso impianto antincendio
- d) Uso agricolo

art. 34 – Misure e pagamento dell'acqua.

L'acqua viene pagata in ragione del consumo indicato dal contatore.

Il pagamento dei consumi e delle prestazioni deve essere effettuato entro la data indicata su ciascuna bolletta di pagamento (di norma entro trenta giorni).

In caso di ritardo dei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo, verranno applicate le seguenti procedure:

- alla data di scadenza della bolletta verrà inviato un primo sollecito di pagamento
L'utente dovrà provvedere al pagamento nei successivi quindici giorni; la mora calcolata in base ai giorni di ritardo e sulla base di un interesse annuo del 6% verrà addebitata sulla prima bolletta successiva,
L'importo minimo da corrispondere a titolo di mora non può comunque essere inferiore a € 2,58 e pertanto eventuali somme minori risultanti dal calcolo verranno arrotondate a tale importo minimo.
- decorsi ulteriori quindici giorni si procederà d'ufficio alla riscossione coattiva.
- alla morosità protratta potrà far seguito la chiusura della derivazione di presa e quindi l'interruzione dell'erogazione dell'acqua, senza ulteriore preavviso e addebitando la relativa spesa all'utente stesso.
L'utente moroso non può pretendere alcun risarcimento di danni derivanti dalla chiusura della presa.
- in caso di successivo ripristino dell'erogazione, l'utente è tenuto a pagare, oltre alle somme di cui sopra, le ulteriori spese per la rimessa in servizio della derivazione di presa e le spese per le azioni svolte dal Comune per la tutela dei propri diritti.

Nel caso in cui il contatore si sia guastato e quindi non abbia conteggiato tutto il consumo, il pagamento verrà effettuato sulla base della media di consumi degli ultimi tre anni

art. 35 – Risoluzioni di diritto delle concessioni.

La fornitura s'intende revocata, senza necessità di alcun atto, quando per morosità dell'utente sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua e tale sospensione duri da oltre un mese.

NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI.

art. 36 – Prescrizioni e collaudi.

L'impianto per la distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata a valle del contatore è di proprietà dell'utente e la relativa manutenzione deve essere eseguita a sua cura e spese.

Il Comune si riserva la possibilità di formulare le prescrizioni che riterrà necessarie e di collaudare o verificare, sotto l'aspetto tecnico ed igienico, gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno.

art. 37 – Installazione delle condutture.

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili e comunque entro cortili o aree private, devono essere messe in opera a profondità non inferiore a 80 cm dal piano campagna, opportunamente protette, e a distanza non inferiore a cm 50 da ogni altro tipo di condotta.

All'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate, non in vicinanza di superfici riscaldate, in particolare di camini.

Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le tubazioni dovranno essere opportunamente coibentate.

Nessun tubo dell'impianto idrico potrà di norma attraversare reti fognarie, pozzetti di smaltimento o d'ispezione, pozzi neri e simili.

Nei punti più depressi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base, oltre al rubinetto di scarico, anche un rubinetto d'intercettazione.

art. 38 – Collegamenti di impianti ed apparecchi.

E' vietato:

- a) Il collegamento delle condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapori, acqua calda, acque non potabili o comunque commiste a sostanze estranee.
- b) il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine (scarico rapido) senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.
- c) il collegamento di messa a terra con la rete idrica, sia a monte che a valle del contatore
- d) il collegamento diretto tra impianti privati di sollevamento e la rete idrica.

In questo ultimo caso, le pompe di sollevamento dovranno sempre attingere da serbatoio con bocca di erogazione a pelo libero. Tale serbatoio dovrà inoltre essere equipaggiato con dispositivi automatici atti a salvaguardare l'impianto in caso di interruzione improvvisa del flusso d'acqua ed a impedire ogni possibile ritorno di acqua nella rete pubblica.

Si prescrive inoltre che:

- a. tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
- b. l'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

art. 39 – Serbatoi.

Nel caso in cui si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, si richiamano le disposizioni previste al precedente articolo.

art. 40 – Modifiche.

Il Comune può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni o per evitare qualsivoglia danno alla rete idrica e l'utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli vengono prescritti.

In caso di inadempienza, il Comune ha facoltà di sospendere l'erogazione finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

art. 41 – Perdite, danni, responsabilità.

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni alla proprietà.

Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti stessi dopo il contatore, fatte salve perdite occulte regolarmente e tempestivamente segnalate ed accertate dal personale, per le quali può essere concessa a discrezione insindacabile del Comune una riduzione fino ad un massimo del 50% sull'eccedenza dei consumi medi degli ultimi due anni.

Il Comune non può in nessun caso direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che possano derivare da rotture e/o malfunzionamento degli impianti interni. In ugual modo non risponde di eventuali danni all'interno della proprietà privata causati dalla rottura dell'apparecchio contatore.

art. 42 – Vigilanza.

Il Comune ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno della privata proprietà.

I tecnici addetti hanno pertanto la facoltà di accedere alla privata proprietà, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti alle condutture e ai contatori, o comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio in generale, sia in rapporto al presente Regolamento che ai patti contrattuali.

L'utente è pertanto tenuto a consentire l'accesso ai tecnici addetti; in caso di opposizione o di ostacolo, il Comune si riserva oltre al diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua potabile, (senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente) fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, di addebitare all'utenza una sanzione pecuniaria stabilita caso per caso.

DISPOSIZIONI VARIE

art. 43 – Infrazioni.

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento vengono verbalizzate dagli incaricati del Comune. Ogni infrazione dà al Comune l'insindacabile diritto di procedere alla sospensione della fornitura.

art. 44 – Applicabilità del diritto comune.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

art. 45 – Obbligatorietà.

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione.

art. 46 – Contributi dovuti al Comune per opere sulla rete di distribuzione.

L'Utente è tenuto al versamento dell'intera spesa preventivamente determinata dal Comune:

- 1) opere di nuovo allacciamento;

- 2) opere di rifacimento o modifica di allacciamento esistente;
- 3) opere per eliminazioni allacciamento esistente;
- 4) opere di posa contatore come nuovo allacciamento;
- 5) opere di spostamento contatore;
- 6) opere di aumento diametro contatore.

- a) Per allacciamenti alla rete di distribuzione esistente all'interno della perimetrazione del centro abitato i contributi dovuti al Comune sono quelli relativi al seguente punto 1.
- b) Per gli allacciamenti che richiedono l'ampliamento della rete, nonché per le eventuali altre opere necessarie in comparti non compresi in strumenti urbanistici attuativi, l'utente dovrà versare l'importo previsto al successivo punto 2.
- c) Per la costruzione e/o estensione di rete e le conseguenti derivazioni di presa in comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo, il proponente dovrà versare l'importo previsto al successivo punto 3.

Le spese di allacciamento sopra indicate, sono computate secondo le seguenti modalità:

1. spese per le opere di allacciamento
Tali opere sono obbligatoriamente eseguite dal Comune o ditta specializzata da esso incaricata, dopo il versamento da parte dell'utente dell'intera spesa preventivamente redatta in base al listino prezzi consortile in vigore.
Eccezionalmente e solo su proprietà privata l'utente, sotto la vigilanza dell'Ufficio Tecnico potrà eseguire esclusivamente le opere di scavo, rinterro e ripristino.
Per tutte le opere compiute, manodopera, materiali e noli non previsti dal listino prezzi consortile in vigore, sarà applicato il listino prezzi della Regione Piemonte in corso di validità.
2. contributo allo sviluppo della rete di distribuzione
Per allacciamenti di qualsiasi tipologia per i quali sia necessario il prolungamento o il potenziamento della rete idrica esistente, il Comune, qualora ne conceda la fornitura (art. 07), calcolerà la spesa da sostenersi valutata a preventivo:
 - in base ai prezzi dedotti dal "LISTINO PREZZI REGIONE PIEMONTE" in corso di validità per la parte di prolungamento e/o potenziamento della rete idrica principale, nonché per le eventuali altre opere necessarie (saracinesche, pozzi, serbatoi idranti, ecc).
 - in base al LISTINO PREZZI COMUNALE per la sola derivazione di presa.Riservandosi di imporre al richiedente un contributo pari:
 - all'intero importo ridotto del 30% per opere su sedi pubbliche;
 - all'intero importo senza alcuna riduzione per opere su sedi private.
3. spese per sviluppo della rete di distribuzione in comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo (PEC – PEEC – PIP – SUE - ecc.)
Tali opere sono obbligatoriamente eseguite dal Comune o da ditta specializzata da esso incaricata, dopo il versamento dal parte del proponente lo strumento urbanistico attuativo, dell'intera spesa preventivamente redatta:
 - in base ai prezzi dedotti dal "LISTINO PREZZI REGIONE PIEMONTE" in corso di validità per la parte di prolungamento e/o potenziamento della rete idrica principale, nonché per le eventuali altre opere necessarie (saracinesche, pozzi, serbatoi idranti, ecc).
 - in base al LISTINO PREZZI COMUNALE per le sole derivazione di presa.